



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Pos. 75/4/6/1



GAB. MIN. GIUSTIZIA	
CENTRO COM. CLASSIFICATE	
29 APR. 2013	
A	132 E-MAIL
P	

e, p.c.

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali
presso le Corti di Appello

LORO SEDI

Alla Procura Nazionale Antimafia
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
SEDE

Oggetto: traduzione di detenuti per udienze di convalida di arresto o fermo (art. 123 disposizioni di attuazione codice di procedura penale) e per motivi di giustizia penale diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 3, del D.P.R. 230/2000 Regolamento di Esecuzione della Legge 354/75 O.P..

Si fa riferimento alla lettera circolare n. 5073, in data 14 maggio 2012, con la quale il Signor Ministro invitava le SS.LL a sensibilizzare i Magistrati in servizio presso i rispettivi uffici di appartenenza circa l'applicazione delle disposizioni in materia di traduzione dei detenuti, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 211.

In proposito, corre l'obbligo di segnalare che le risultanze dei monitoraggi compiuti (all. 1) circa l'effettiva consistenza numerica dei casi di ricorso alle traduzioni dei detenuti per udienze di convalida, con particolare riguardo alle motivazioni a sostegno dei relativi provvedimenti, evidenziano un effetto soltanto parziale delle raccomandazioni espresse dal Signor Ministro.

Parimenti (all. 2), i dati emersi da una rilevazione condotta al fine di acquisire il totale degli ingressi negli istituti penitenziari di persone fermate e/o arrestate, distinto per motivazioni addotte dal P.M. nei provvedimenti emessi per legittimare l'ingresso, dimostrano che molte delle associazioni in carcere riportano motivazioni che non sembrerebbero corrispondere completamente alla *ratio* dell'invito promosso dal Signor Ministro.


Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler ulteriormente richiamare l'attenzione dei Magistrati in servizio presso i rispettivi distretti, sollecitando la più puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella predetta lettera circolare, che ad ogni buon fine si unisce in copia.

E' appena il caso di sottolineare che, per i magistrati che non ottemperino agli obblighi normativi, sono previste le sanzioni disciplinari di cui all'art. 2-ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211.

L'auspicato intervento delle SS.LL., pur nella piena consapevolezza del doveroso rispetto per il carattere di autonomia e di discrezionalità peculiari dell'agire della Magistratura, non può che ispirarsi all'esigenza della piena collaborazione tra settori istituzionali che perseguono identiche finalità.

27 APR. 2013

IL CAPO DI GABINETTO
Filippo Grisolia





Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

*Ufficio della Sicurezza ed il
Coordinamento delle Traduzioni
e dei Piantonamenti*

Allegato nr. 1

Motivazioni fornite dalle A.G.G. atte a giustificare le traduzioni per udienze di convalida espletate nel periodo dal 17/02/2012 al 20/01/2013											
PRAP	disposto dall'AG senza motivazione	impossibilità del GIP-PM a recarsi in istituto	indisponibilità ed idoneità di luoghi per la celebrazione dell'udienza in istituto	nessuna motivazione	atto non espletabile in istituto	manca di carburante	assenza autista o veicolo GIP-PM	mandato europeo	rito per disfessissima	altro	totale
ABRUZZO*	7	129	19	13	0	0	2	0	0	2	172
BASILICATA	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
CALABRIA	0	49	2	14	55	3	0	8	14	4	149
CAMPANIA	0	290	0	115	0	0	228	0	0	1	634
EMILIA R.	0	246	0	22	0	0	98	0	0	11	377
LAZIO*	0	502	1	0	0	0	5	0	0	84	592
LIGURIA	0	0	0	344	0	0	0	0	0	0	344
LOMBARDIA	0	148	67	0	0	0	0	0	0	24	239
MARCHE	0	120	0	0	0	0	4	0	0	19	143
PIEMONTE*	0	185	0	0	0	0	103	0	0	0	288
PUGLIA	0	279	0	1.220	0	0	0	0	0	0	1.499
SARDEGNA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
SICILIA	0	34	0	38	0	0	0	0	0	0	72
TOSCANA	0	162	0	20	0	0	0	0	0	0	182
UMBRIA	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46
VENETO	0	166	32	58	0	0	3	0	102	0	361
TOTALE	7	2.433	121	1.844	55	3	443	8	116	145	5.175

fonte dati PRAP

* Nel prospetto manca l'istituto di Ivrea per il Prap del Piemonte

*La CC di Roma Rebibbia asserisce per il tramite del Prap Lazio, che "non è possibile fornire notizie sulle motivazioni, in considerazione che le relative pratiche sono state archiviate e la loro consultazione non consentirebbe una celere risposta" in considerazione di ciò il numero fornito è stato inserito nella voce altro.

*La CC di Roma Regina coeli asserisce per il tramite del Prap Lazio, che "l'istituto non è in grado di fornire i dati richiesti, poiché giornalmente sono tradotti in udienza numerosi detenuti pertanto per comunicare le udienze di convalida necessita ricercare gli ordini di traduzione che sono depositati nei fascicoli personali dei detenuti, che per la maggior parte risultano in forza a altri istituti o archiviati."



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

*Ufficio della Sicurezza ed il
Coordinamento delle Traduzioni
e dei Piantonamenti*

Allegato nr.2

Motivazioni fornite dalle FF.PP. operanti P.M. di turno atte a giustificare l'associazione in carcere di arrestati e/o fermati - periodo dal 1/02/2012 al 20/01/2013 -												
PRAP	ordinanza di custodia cautelare in carcere/verbale di convalida d'arresto	indisponibilità camere di sicurezza delle ff.pp. operanti	condizioni di salute dell'arrestato che non consentono la custodia in camera di sicurezza	particolare gravità del reato	comportamento violento/autolesivo dell'arrestato	impossibilità della ff.pp. operante di provvedere alla custodia	disposizione del PM di associare l'arrestato in carcere	nessuna motivazione	Tipologia reato non competente giudice monocratico	A disposizione del PM / CIP	altro	totale
ABRUZZO*	13	209	1	0	0	0	15	415	0	16	0	669
BASILICATA	0	11	0	2	0	0	15	3	0	0	16	47
CALABRIA	0	74	0	324	0	0	6	0	0	0	104	508
CAMPANIA	0	7	3	0	0	0	9	141	0	0	6	166
EMILIA R.	0	312	3	0	2	0	0	0	0	0	0	317
LAZIO	0	64	0	0	0	0	0	844	0	402	0	1.310
LIGURIA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LOMBARDIA	0	24	17	0	2	0	0	1	0	0	67	111
MARCHE	26	62	7	0	0	0	38	48	0	7	0	188
PIEMONTE	Il Prap del Piemonte e valle d'Aosta risulta ad oggi totalmente inadempiente a quanto richiesto nonostante i ripetuti solleciti											
PUGLIA	0	87	0	0	0	0	0	2.293	0	0	0	2.380
SARDEGNA	0	7	1	3	0	0	9	0	0	0	0	20
SICILIA	33	175	71	1	0	0	55	314	0	109	87	845
TOSCANA	0	2	0	0	10	0	114	343	0	0	0	469
UMBRIA	0	28	0	0	0	3	0	1	0	0	6	38
VENETO	0	231	2	0	7	0	0	777	0	47	184	1.248
TOTALE	72	1.295	105	330	21	3	261	5.180	0	581	470	8.318

fonte dati PRAP



Ministero della Giustizia



Roma, 14 MAR 2012

Ai Signori Presidenti
delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali
presso le Corti di Appello

LORO SEDI

E. p.c. Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia

ROMA

Al Signor Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

Oggetto: Traduzione di detenuti per udienze di convalida di arresto o fermo (art. 123 disposizione di attuazione codice di procedura penale) e per motivi di giustizia penale diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 3, del D.P.R. n. 230/2000 Regolamento di Esecuzione della Legge 354/75 O.P.

Egregi Signori Presidenti e Procuratori,

ho avuto modo di rilevare che in questi ultimi anni è intervenuta una notevole riduzione delle traduzioni di soggetti detenuti per udienze di convalida di arresto o fermo e per motivi di giustizia penale diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 3, del D.P.R. n. 230/2000 Regolamento di Esecuzione della Legge 354/75 O.P.



Ministero della Giustizia

Tuttavia, l'attuale congiuntura economico-finanziaria particolarmente sfavorevole, nonché la necessità storica dell'attuale Governo di operare l'inevitabile riduzione dei finanziamenti pubblici in coerenza con la *spending review*, impone un'ulteriore sensibilizzazione da parte delle *SS.LL.* nei confronti dei Magistrati in servizio presso i rispettivi uffici di appartenenza affinché si possano migliorare ulteriormente i positivi risultati richiamati in premessa.

Tale materia, in effetti, è stata più volte oggetto di interesse da parte dei Ministri pro-tempore; tant'è che questo Dicastero ebbe a segnalare la sostanziale disapplicazione da parte di molti magistrati del disposto di cui all'art. 123 disp. att. C.p.p., ritenendo anche di dover ribadire l'ovvia necessità di limitare in generale le traduzioni in luogo diverso da quello di detenzione per ragioni di giustizia penale (art. 85, comma 5, R.E. 230/2000) ai soli casi in cui fosse indispensabile.

Tuttavia, nel corso del tempo, si è avuto modo di verificare che buona parte delle disposizioni contenute nelle suddette circolari sono state nella sostanza, purtroppo, disattese.

Infatti, nonostante l'art. 123 di cui all'oggetto, così come confermato espressamente e rafforzato nel D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, reciti testualmente che "*l'udienza di convalida si svolge nel luogo ove l'arrestato o il fermato è custodito*", i giudici disponevano la comparizione davanti a loro del detenuto, ricorrendo all'applicazione dell'ultima parte della disposizione che stabilisce che, laddove ricorrano "*specifici motivi di necessità e urgenza*", il giudice può disporre la comparizione davanti a sé del detenuto.

Allo stesso modo è rimasto sostanzialmente disapplicato l'art. 85, comma 5, del D.P.R. 230/2000, il quale stabilisce che le traduzioni dagli istituti penitenziari (diverse da quelle per udienze penali e per le comparizioni davanti ai Tribunali di Sorveglianza) sono consentite solo in presenza di gravi motivi che rendano inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

Con precedenti circolari si ritenne di censurare il ripetuto ricorso a clausole di stile (quali, ad esempio, "*impegni concomitanti*", "*esigenze di sicurezza*", "*riservatezza*") riaffermando l'obbligo di una puntuale motivazione delle ragioni che rendevano indispensabile la traduzione, come peraltro si ricava agevolmente dal tenore testuale delle norme citate, che fanno ricorso, rispettivamente, all'aggettivo "*specifico*" e alla "*gravità*" del motivo.

Sempre con le medesime circolari si ebbe a segnalare come gli ordini di traduzioni emanati al di fuori dei casi espressamente indicati dalla normativa vigente, potessero dar luogo, a carico di chi li aveva emessi, a profili di responsabilità disciplinare e contabile.

Ministero della Giustizia

Le problematiche affrontate con le circolari suddette appaiono oggi ancora più rilevanti che in passato, in quanto i compiti dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti della Polizia Penitenziaria si sono costantemente accresciuti.

A tal riguardo, appare utile segnalare che le traduzioni per udienze di convalida comportano un impiego di mezzi e uomini superiore ad altre analoghe attività, in quanto accade sovente che debbano tradursi due o più soggetti arrestati contemporaneamente dalla P.G., e per i quali occorre – onde evitare contatti tra loro prima dell'udienza di convalida – apprestare più scorte separate. Nei casi, tutt'altro che infrequenti per i fermati o gli arrestati, in cui sia disposto l'isolamento, è necessario tradurre singolarmente il detenuto.

Inoltre, attesa la stessa natura della convalida, le traduzioni disposte per tale udienza non possono essere oggetto di alcuna pianificazione da parte dei Coordinatori dei N.T.P. che, in tempi strettissimi, si trovano a dover organizzare i necessari servizi attingendo personale dall'interno delle sezioni degli istituti penitenziari (così provocando l'inevitabile scopertura di posti di servizio e, dunque, aumentando i rischi per la sicurezza interna ed esterna degli istituti) e, soprattutto, rinviando altre traduzioni già programmate, alterando, quindi, la regolarità del servizio con intuibili gravissimi pregiudizi per tutti i soggetti (Autorità Giudiziarie, Avvocati, Personale della Polizia Penitenziaria, Direzioni degli Istituti, gli stessi detenuti, etc.) comunque interessati alle traduzioni.

Situazioni del tutto analoghe si verificano nei casi delle traduzioni disposte per effettuare i c.d. interrogatori di garanzia o per gli interrogatori del P.M. nella fase delle indagini preliminari, laddove, normalmente, vanno trasferiti più detenuti con divieto d'incontro tra loro, oppure un'intera scorta deve provvedere ad effettuare una singola traduzione, caso piuttosto frequente, da istituti (si pensi ad esempio alle frequenti traduzioni dei collaboratori di Giustizia) posti a diverse centinaia di chilometri di distanza dalla sede giudiziaria ove si svolge l'atto istruttorio.

Peraltro, le traduzioni sopra indicate comportano un grave costo per l'Erario in quanto, proprio per l'impossibilità di effettuarne un'idonea programmazione, per i ridotti tempi di esecuzione delle stesse, per il frequente inevitabile ricorso al mezzo aereo e per l'impiego fuori sede

Ministero della Giustizia

di un numero rilevante di appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria (con relativo trattamento di missione), finiscono per incidere pesantemente sui capitoli di bilancio previsti e che, nonostante gli incrementi annualmente operati, si sono sempre rivelati insufficienti.

A tutto ciò deve aggiungersi la costante crescita numerica della popolazione detenuta a fronte di gravi carenze nell'organico della Polizia Penitenziaria, senza considerare il particolare momento di difficoltà che l'Amministrazione Penitenziaria sta attraversando sul piano delle dotazioni finanziarie.

In conclusione, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, anche riguardo all'art. 123 disp. att. C.p.p., ritengo doveroso ed improcrastinabile richiamare ulteriormente l'attenzione delle SS.LL. affinché vogliano sensibilizzare i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici di appartenenza sull'obbligo di disporre le traduzioni dei detenuti, ovviamente diverse da quelle di cui all'art. 85, comma 3, R.E. n. 230/2000 O.P., solo nelle ipotesi in cui ricorrano specifici motivi di necessità (art. 123 disp. att. C.p.p.), oppure laddove esistano gravi ragioni che rendano inopportuno il compimento dell'atto nel luogo ove è ristretto il detenuto (art. 85, comma 5. R.E.), provvedendo, ovviamente, a specificare puntualmente l'esigenza di siffatte motivazioni.

Tanto anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 2-ter del D.L. sopracitato, il quale prevede sanzioni disciplinari per i magistrati che non ottemperino agli obblighi normativi.

Vi prego di raccogliere il mio invito, che non vuole in alcun modo invadere l'autonomia e la discrezionalità che caratterizzano il *Vostro* agire.

Ho bisogno della Vostra piena collaborazione, che pur nel rispetto della separazione dei poteri, deve essere assicurata per il bene supremo della Istituzione che tutti noi rappresentiamo.

IL MINISTRO

Federico